

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI E SPORTIVE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 novembre 2014, n. 9093.

L.R. 19/2009, art. 20 “Scuola e merito sportivo”. Approvazione regolamento per l’assegnazione di borse di studio per sportivi/studenti e per talenti dello sport umbro.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l’art. 20 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 che alla lettera a), comma 2 istituisce il premio “talento sportivo” destinato a giovani atleti non professionisti, residenti nel territorio regionale, di età non superiore ai 18 anni, che si siano ripetutamente distinti a livello nazionale e internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo;

Visto il programma triennale 2014-2016 per la promozione sportiva, motorio ricreativa, per le manifestazioni e per l’impiantistica sportiva - Art. 8 della L.R. 23 settembre 2009, n. 19 -, approvato dal C.R. con proprio atto del 1 luglio 2014, n. 331;

Atteso che, tra gli obiettivi specifici, del programma triennale, al comma 2 del punto 8.1, è previsto che la Regione valorizzi la funzione educativa della pratica sportiva soprattutto verso i giovani, con azioni che coinvolgano il mondo della scuola e tra queste, il talento sportivo che abbia un elevato rendimento scolastico;

Atteso che la Giunta regionale in attuazione dell’art. 20 della L.R. 19/2009, con proprio atto n. 757 del 23 giugno 2014, ha inteso istituire delle borse di studio destinate a sportivi di talento con particolare merito anche scolastico;

Visto il regolamento per l’assegnazione di borse di studio per sportivi/studenti e per talenti dello sport umbro redatto dall’ufficio competente che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;

Vista la l.r. n. 6 del 4 aprile 2014 recante: “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”;

Vista la D.G.R. n. 389 del 7 aprile 2014 avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di direzione per l’esercizio finanziario 2014, art. 50, L.R. 28 febbraio 2000, n. 13”;

Atteso che la somma necessaria per l’assegnazione delle borse di studio è disponibile nel citato bilancio di previsione 2014, capitolo 1037 UPB 10.1.003, e che l’impegno di spesa sarà assunto con successivo atto amministrativo dopo l’individuazione dei vincitori delle borse stesse;

Atteso altresì:

che il progetto in trattazione prevede la partnership del CONI Umbria, del Comitato Paraolimpico dell’Umbria e dell’Ufficio Scolastico Regionale;

che i suddetti partner hanno designato i componenti della Commissione di valutazione delle domande come di seguito:

- C.O.N.I. Umbria - dott. Aurelio Forcignanò Vice presidente regionale
- C.I.P. Umbria - Cav. Francesco Emanuele, Presidente regionale
- U.S.R. per l’Umbria - Prof. Caterina Piernera, Coordinatore Ufficio educazione fisica;

Dato atto che la Commissione di valutazione nella sua interezza è definita all’articolo 3 del regolamento in approvazione con il presente atto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di approvare il regolamento ed i criteri in esso contenuti per l’assegnazione di borse di studio per sportivi/studenti e talenti dello sport umbro, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto dei nominativi designati dagli Enti partner di progetto quali membri della Commissione di valutazione delle domande, come citati in narrativa;

3. di procedere all’insediamento della Commissione che dovrà valutare le domande, composta come descritto all’art. 3 del regolamento in parola;

4. di dare mandato alla Commissione di stabile le modalità e il termine di presentazione delle stesse;

5. di dare mandato al Servizio Valorizzazione delle risorse culturali e sportive di verificare l’entità della partecipazione economica dei soggetti partner di progetto e di procedere con l’attuazione dello stesso;

6. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;
7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 7 novembre 2014

Il dirigente
BALDISSERA DI MAURO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER SPORTIVI/STUDENTI E PER TALENTI DELLO SPORT UMBRO

Art. 1 Oggetto e Finalità

La Giunta Regionale istituisce delle borse di studio destinate a sportivi/studenti meritevoli e a talenti dello sport umbro con elevato merito scolastico.

Con questa iniziativa la Giunta regionale intende contribuire a:

- sostenere ed incentivare la pratica sportiva agonistica giovanile conciliabile con l'attività di studio e rendimento scolastico;
- premiare i più meritevoli promuovendo una cultura della pratica sportiva non in contrapposizione ad un efficace adempimento del percorso scolastico;
- concorrere al sostegno della pratica sportiva agonistica contribuendo ad alleviare l'onere economico che le famiglie meno abbienti (mod. ISEE) degli atleti/studenti meritevoli sopportano, per sostenere le spese scolastiche e quelle per la pratica sportiva;
- riconoscere ai giovani atleti umbri emergenti in campo agonistico nazionale ed internazionale l'impegno agonistico contribuendo a migliorarne la formazione e specializzazione tecnico/sportiva.

Art. 2. Dotazione economica e suddivisione delle borse di studio

Lo stanziamento economico annuo per le borse di studio è stabilito in base alla disponibilità economica dell'esercizio finanziario dell'anno in corso.

Allo stanziamento della Giunta regionale vanno aggiunte le somme quota parte, del CONI Umbria e del CIP Umbria, partnership di progetto.

Le borse di studio sono così ripartite: per il 50% della disponibilità in favore di atleti/studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado (scuola media), regolarmente tesserati per una associazione sportiva riconosciuta da una Federazione del CONI; il restante 50% per atleti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado in età compresa tra i 15 ed i 18 anni, definiti di interesse nazionale dalla Federazione sportiva di appartenenza per due anni: quello precedente e quello corrispondente all'anno di assegnazione della borsa e che abbiano ottenuto risultati di carattere nazionale o internazionale.

Le borse di studio saranno individuali ed il numero dipenderà dalle domande che perverranno di anno in anno. In ogni caso è possibile ipotizzare la seguente suddivisione: quattro per gli sport di squadra, sei per gli sport individuali. Delle dieci borse totali, due potranno essere destinate alle discipline sportive praticate in acqua. Cinque di esse verranno assegnate a coloro che, in età compresa tra i 12 ed i 14 anni, si sono distinti sia

in ambito sportivo che in ambito scolastico, avendo raggiunto risultati eccellenti e degni di nota, nello sport e nello studio.

Le restanti cinque invece saranno destinate ai talenti sportivi, di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, distintisi anche nel profitto scolastico.

Art 3. Assegnazione, consistenza e commissione di valutazione

L'assegnazione delle borse di studio consiste in un contributo economico che allevia le spese per la pratica sportiva a carico delle famiglie o che consente di partecipare ad attività formative di alta specializzazione tecnico/agonistica, e viene data a seguito di un apposito avviso.

E' possibile partecipare all'avviso formulando apposita domanda mediante specifica modulistica.

Le domande con allegato curriculum del richiedente, saranno valutate da una apposita commissione.

Il curriculum dovrà contenere il rendimento scolastico del candidato ed i risultati agonistici degli ultimi due anni compreso quello in cui esce l'avviso, opportunamente certificati dalla scuola di appartenenza e dalla rispettiva Federazione sportiva d'appartenenza.

La commissione di valutazione delle domande è composta:

- dall'Assessore regionale allo sport o suo delegato (con funzioni di presidente);
- dal Presidente Regionale del CONI o suo delegato;
- dal Presidente Regionale del CIP o suo delegato;
- da un esperto in rappresentanza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale USR;
- da un Funzionario in qualità di esperto, del Servizio Valorizzazione delle risorse culturali e sportive della Regione Umbria;
- da un funzionario del Servizio Valorizzazione delle attività culturali e sportive della Regione Umbria con funzione di segretario verbalizzante.

La commissione si riunisce in ogni caso, anche senza la presenza totale dei suoi componenti. In questo caso e nell'eventualità di parità tra i votanti, la decisione finale spetta al Presidente.

Art. 4. Criteri e punteggio di assegnazione

La borsa di studio viene assegnata valutando:

- a) le medaglie di livello internazionale vinte nell'ultimo biennio sportivo (da 5 a 15 punti)
- b) la partecipazione ad attività internazionale dell'ultimo biennio sportivo con la nazionale Italiana (da 5 a 10 punti)
- c) le medaglie vinte a livello nazionale dell'ultimo biennio sportivo (da 5 a 10 punti)
- d) la partecipazione a finali nazionali nell'ultimo biennio sportivo (da 1 a 10 punti)

- e) il rendimento scolastico degli ultimi due anni di scuola (da 10 a 30 punti) – criterio da considerare solamente per le borse di studio per atleti/studenti della scuola secondaria di primo grado e per la seconda tipologia di borse di studio solamente in caso di parità tra due o più aspiranti;
- f) il livello del reddito familiare - mod. ISEE - (punti da 1 a 10) – (criterio da considerare per le borse di studio destinate ad atleti/studenti della scuola secondaria di secondo grado, solamente in caso di parità di punteggio per le borse di studio destinate al talento sportivo di età compresa tra i 15 ed i 18 anni).

Art. 5 . Casi di ex aequo e mancata assegnazione

Per le borse di studio destinate ad atleti/studenti della scuola secondaria di primo grado, in caso di pari punteggio tra due o più aspiranti, situazione che aumenta il numero degli aventi diritto, la commissione si riserva di dividere la somma disponibile in parti uguali tra i pari merito.

In caso di pari punteggio tra gli aspiranti delle borse di studio destinate al talento sportivo di età compresa tra i 15 ed i 18 anni si applicherà, il criterio di cui alla lettera f) dell'art. 4.

Art. 6. Le domande di partecipazione

Le domande per l'ottenimento della borsa di studio dovranno pervenire entro e non oltre il termine indicato dall'avviso, redatte nell'apposita modulistica.

Le domande formulate al di fuori della modulistica non saranno prese in considerazione come anche quelle pervenute oltre il termine indicato dal già citato avviso.

Art. 7. Norme finali

Il presente regolamento di assegnazione entra in vigore dopo l'approvazione e l'adozione dello stesso.

Le borse di studio sono ripetibili nel corso degli anni sulla base della disponibilità di bilancio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla valutazione della Commissione giudicatrice delle domande.